



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

---

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 135RS/521RG del 10-07-2019

---

### OGGETTO

Dipendente Matricola n. 21. Impegno e liquidazione ferie non godute per esigenze di servizio.

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 11-07-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (\*)

## IL RESPONSABILE VII SETTORE

**PREMESSO** che:

- con determina V I Settore Gestione Risorse Umane n. 10RS/118RG del 25/02/2019 veniva accolta l'istanza di collocamento a riposo anticipato con risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 01/07/2019 della dipendente Matricola n. 21, assegnata al Servizio Contenzioso nell'ambito del Settore VII, avendo maturato il servizio utile a fini pensionistici;
- con nota prot. n. 3187 del 30/01/2019 il Responsabile del Settore V I quantificava un residuo ferie maturate dalla dipendente in questione al 31/12/2018 pari a n. 45 gg.;
- con disposizione di servizio prot. n. 5575 del 19/02/2019 il sottoscritto Responsabile VII Settore collocava la dipendente in ferie d'ufficio a decorrere dal 2/04/2019, al fine di consentire il godimento delle ferie pregresse oltre quelle maturate e maturande nel 2019;
- con disposizione prot. n. 11696 del 18/04/2019 si sospendeva parzialmente, in via del tutto eccezionale e straordinaria, la disposizione prot. n. 5575 del 19/02/2019 e, quindi, la fruizione delle ferie disponendo il rientro in servizio della Dipendente Matricola n. 21 con decorrenza 23/04/2019, alternando due settimane di lavoro a una settimana di ferie e con parziale rimodulazione di tale modalità lavorativa disposta con successiva disposizione prot. n. 11696/2019, in ragione della mancata assegnazione di risorse umane e della mancata sostituzione del Funzionario stesso, nonché dei tempi non immediati di attuazione del Piano occupazionale approvato con delibera di G.C. n. 33 del 27/03/2019 che prevede l'assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo per il Servizio Affari Generali e Contenzioso solo dal 01/12/2019, nonché al fine di non pregiudicare la funzionalità del Servizio di fatto del tutto scoperto in assenza, peraltro, di disponibilità alla mobilità intersettoriale interna all'Ente indetta con comunicazione prot. n. 8841 del 27/03/2019;

**RICHIAMATE** le proprie note n. 7928 del 4/04/2017, n. 3492 del 12/02/2018, n. 28524 del 9/11/2018, n. 6340 del 26/02/2019 e 7637 del 13/03/2019 con le quali si rappresentavano le generali carenze e le urgenti esigenze organiche del VII Settore, nonché l'aggravarsi della situazione a fronte del fatto che tutti i pensionamenti nel 2019 avrebbero riguardato n. 3 dipendenti tutti preposti ai Servizi Amministrativi assegnati al Settore Affari Generali,

**VISTO** l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, dispone che gli stessi "sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi";

**VISTO** il parere ARAN del 28/05/2012 con cui viene chiarito che: "E' opportuno, peraltro, evidenziare che, relativamente alle diverse ipotesi considerate al precedente punto 2), la deroga al divieto di monetizzazione non è né automatica né generale. Infatti, secondo il Dipartimento della funzione pubblica, essa può ritenersi ammissibile solo in presenza delle condizioni specificamente a tal fine previste dal contratto collettivo o dalla legge come presupposti legittimanti a monetizzazione e nel rispetto delle corrispondenti previsioni in materia di trasporto di ferie dall'anno di maturazione a quello successivo. Pertanto, la monetizzazione delle

ferie e dei riposi dovrebbe continuare ad essere possibile solo nel caso di non fruizione di tali istituti per indifferibili ragioni di servizio, come recitano le previsioni contrattuali, nell'anno di maturazione e fermo restando, in ogni caso, anche il rispetto di quelle altre disposizioni contrattuali concernenti i termini di fruizione delle ferie e le modalità di spostamento delle stesse dall'anno di maturazione a quello successivo;

VISTO il parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale riconoscendo che la normativa appena citata ai fini dell'inclusione nell'ambito oggettivo del divieto si riferisce a situazioni per le quali la prevedibilità dell'evento ovvero la volontà dei soggetti coinvolti consentirebbe una ponderazione circa l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare la fruibilità del diritto compatibilmente con le esigenze personali e organizzative dell'amministrazione;

VISTO, altresì, il parere n. 94806 dell'8 novembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il quale evidenzia come la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D. L. n.95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (affermando che si ritiene assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 8, delle situazioni in cui il rapporto si conclude in modo anomalo e non prevedibile);

**PRESO ATTO** che:

- sia la Corte Costituzionale (cfr. da ultimo sentenza n. 95/2016), che la giurisprudenza, la prassi amministrativa e la magistratura contabile, escludono la monetizzazione delle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause prevedibili laddove consentano, comunque, di pianificare per tempo la fruizione delle ferie da parte del dipendente interessato, consentendo, di contro, una applicazione meno rigorosa del divieto nei casi in cui la fruizione del diritto alle ferie contrasta con le preminenti esigenze organizzative dell'Ente;
- il collocamento a riposo consegue all'avvenuta maturazione dei requisiti di anzianità e non di vecchiaia per cui non era prevedibile da parte del datore di lavoro;

**CONSIDERATO** che anche nei casi in cui alla Pubblica Amministrazione sia consentito procedere in deroga a quanto all'art. 5, comma 8, del D. L. n. 95/2012, l'operato della stessa deve, comunque, garantire la massima riduzione oltre che l'ottimale razionalizzazione della spesa pubblica;

**RICHIAMATA** la Sentenza Tar Toscana, 27 marzo 2017, n. 459 sulla monetizzazione delle ferie nel lavoro pubblico, la quale se pur riferita al comparto non contrattualizzato risulta utile anche per i principi degli altri comparti della PA., secondo cui un'interpretazione ed applicazione assoluta e incondizionata del principio di non monetizzabilità delle ferie non sarebbe conforme ai principi costituzionali, in particolare quelli che riconoscono al lavoratore il diritto alle ferie e secondo cui il periodo di ferie di cui il dipendente non abbia potuto fruire per eccezionali, improcrastinabili esigenze di servizio e non abbia potuto recuperare per effetto della successiva intervenuta cessazione del rapporto possa essere monetizzato;

**PRESO ATTO** che la modalità con cui si determina la cessazione del rapporto di lavoro con la dipendente in questione riguarda il collocamento a riposo conseguente all'avvenuta maturazione dei requisiti di anzianità e non di vecchiaia;

VISTI i conteggi in atti predisposti dall'Ufficio Personale, giusta comunicazione del Responsabile VI Settore prot. n. 19784 dell'8/07/2019 dai cui risulta che l'importo dovuto, a compensazione di n. 34 giorni di Ferie non godute, risulta essere di € 3.290,869 lordi;

RITENUTO, quindi, opportuno provvedere a liquidare il compenso sostitutivo delle ferie per soli n. 34 giorni, corrispondenti a quelli per i quali è stato richiesto il tassativo rientro in servizio della dipendente Matricola n. 21, rispetto al piano di smaltimento delle ferie arretrate concordato, presenza in servizio necessaria per assicurare il regolare funzionamento dell'Ufficio per comprovate e preminenti esigenze di servizio ed evitare potenziali danni all'Ente nella gestione del contenzioso in essere;

VISTI gli artt. 151 co. 4 e 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 8/05/2019, immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 18, comma 16, del C.C.N.L.;

VISTO l'art. 10 del C.C.N.L. 9 maggio 2006;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del Regolamento Comunale per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- del combinato disposto degli articoli 107, commi 2 e 3, 109, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- decreto del Sindaco n. 1/2019 di individuazione del Responsabile di Area Posizione Organizzativa ai sensi dell'articolo 50, comma 10 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTI l' art. 18, comma 16, del CCNL 6 luglio 1995 per il comparto "Regioni ed Autonomie Locali" per il biennio 1994- 1997 riguardante il compenso sostitutivo per le ferie non godute; l' art. 10 comma 2, lett. c) e comma 4, del CCNL del 9.5.2006, relativo al compenso sostitutivo per le ferie non godute e alle modalità di calcolo dello stesso; l' art.52, commi 2 e 4 del CCNL per il comparto "Regioni ed Autonomie Locali" del 14/9/2000 relativo alla nozione di retribuzione;

ESPRESSO parere favorevole sulla regolarità tecnico procedurale dell'intervento suddetto;

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario e riprodotti nel retro della presente;

#### DETERMINA

**I. Di impegnare e liquidare**, per quanto in premessa descritto, il compenso sostitutivo per n. 34 giorni di ferie non godute alla dipendente Matricola n.21, pari ad euro 3.290,86 lordi, comprensivi di oneri a carico dell'Ente, secondo i conteggi dell'Ufficio Personale come da prospetto in atti prot. n. 19784/2019, con imputazione al Cap.56/1 del Bilancio di Previsione 2019-2021, esercizio 2019.

2. Di **disporre** la registrazione nei propri archivi e la comunicazione al Servizio Finanziario della presente determinazione.

3. Di **dare atto** che l'esecutività del presente provvedimento decorre dalla data di registrazione contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, c. 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del visto attestante la compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 9, co. 1 lett. a) punto 2 del DL 01/07/2009, n. 78, convertito in Legge 03/09/2009, n. 102, da esprimersi a cura del Responsabile del servizio finanziario e apposto contestualmente al visto attestante la copertura finanziaria.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE  
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (\*)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 19-07-2019

Il Responsabile del VII SETTORE  
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (\*)

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 19-07-2019

Il Responsabile del VII SETTORE  
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

---

**(\*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993**